

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1198

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(MARTINO)

di concerto col **Ministro del tesoro**
(DINI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1994

Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del
50° anniversario dell'ONU

,ONOREVOLI SENATORI. - Il prossimo anno ricorrerà il cinquantesimo anniversario dell'ONU, fondata a San Francisco nel 1945.

Il Segretario generale dell'ONU, oltre a programmare le celebrazioni gestite in proprio dall'organizzazione delle Nazioni Unite, ha invitato tutti gli Stati membri alla creazione di Comitati nazionali, ognuno dei quali dovrà svolgere le funzioni di promotore di manifestazioni e, nello stesso tempo, essere il punto di riferimento per il coordinamento di iniziative spontanee che fossero avviate in ciascun Paese.

Si rende perciò necessario provvedere alla costituzione di un Comitato nazionale con il compito di promuovere e coordinare le iniziative e le manifestazioni atte a celebrare l'avvenimento.

Il presente disegno di legge è diretto appunto ad istituire il Comitato ed a individuare le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento nonché per l'organizzazione delle iniziative ritenute opportune.

Per quanto riguarda la costituzione dell'organismo è previsto, in considerazione dell'importanza dei compiti e del prestigio delle

personalità che saranno chiamate necessariamente a farne parte, il ricorso al decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Per quanto riguarda i profili di spesa si è ravvisata l'opportunità di prevedere meccanismi il più possibile agili, considerate l'eccezionalità dell'avvenimento e la circostanza che tutte le iniziative saranno concentrate in un arco temporale ristretto, con intuitibili problemi di immediatezza di esecuzione. La spesa prevista è stata limitata a cinque miliardi, somma minima per il funzionamento del Comitato (compensi per la segreteria e rimborsi spese) e per promuovere iniziative degne dell'evento da celebrare, anche tenuto conto dei programmi che gli altri Paesi stanno mettendo a punto (convegni, mostre, iniziative editoriali, eccetera).

Il presente provvedimento riveste carattere di estrema urgenza poichè le celebrazioni dovranno essere immediatamente avviate, e tenuto conto che molti Paesi hanno già provveduto a costituire i propri comitati nazionali.

RELAZIONE TECNICA

La individuazione delle manifestazioni destinate a celebrare il 50° anniversario dell'ONU sarà effettuata dal Comitato nazionale da istituire in base al presente disegno di legge, per cui l'importo di lire 5 miliardi deve intendersi come limite massimo e invalicabile di spesa finalizzato al finanziamento di dette manifestazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione della ricorrenza, nel 1995, del cinquantenario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è istituito un Comitato nazionale composto da non più di cinquanta membri con il compito di promuovere e coordinare le iniziative e le manifestazioni atte a celebrare l'avvenimento. Il Presidente e gli altri membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria, cui sarà preposto un funzionario di qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio e saranno assegnate non più di cinque unità dipendenti dalla stessa Presidenza o da altre pubbliche amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. I componenti la segreteria sono autorizzati, ove occorra, a svolgere lavoro straordinario, in deroga alle disposizioni vigenti, entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 3.

1. Per la realizzazione delle manifestazioni ed il funzionamento del Comitato e della Segreteria, è autorizzata la spesa di lire 5

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del capo della segreteria di importo anche eccedente il limite previsto dalla normativa vigente.

2. In relazione all'eccezionalità dell'evento e alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito di cui al comma 1 è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario 1995, alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.800 milioni per l'anno 1994 ed a lire 3.200 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

